

CASSAZIONE/ Il delitto è di danno e non di pericolo. Falso in bilancio ininfluenza

# Bancarotta impropria addio

## Gli amministratori di società possono evitare condanne

DI DARIO FERRARA

**N**iente bancarotta impropria da reato societario nonostante il falso in bilancio. Gli amministratori della società poi fallita possono ancora evitare la condanna perché dopo la riforma del 2002 il delitto contestato è di danno e non di pericolo: il nesso causale con la dichiarazione d'insolvenza ne risulta elemento costitutivo e la responsabilità penale si configura soltanto se le false comunicazioni sociali hanno contribuito ad aggravare il dissesto dell'impresa. Ed è difficile crederlo quando gli amministratori sono costretti a portare i libri in tribunale subito dopo il bilancio truccato. È quanto emerge dalla sentenza 40489/18, pubblicata il 12 settembre dalla Cassazione (V sez. pen.). Accolto il ricorso dei vertici della società fallita per colpa della capogruppo, cui era legata a doppio filo da rapporti commerciali e creditori. Intendiamoci, il falso comunicativo c'è eccome: nel bilancio straordinario del 30

### Affido condiviso, visita un giorno ogni 7

*Affido condiviso, solo un grande bluff? Chi può dirlo ma sta di fatto che in caso di continui contrasti fra coniugi il giudice può fissare il diritto di visita del genitore in un solo giorno a settimana. La Cassazione con ordinanza 22219 del 12/9/2018, ha respinto il ricorso di un padre che lamentava di non avere tempo sufficiente per educare e instaurare un rapporto con la figlia. Una coppia, poco dopo la nascita della figlia, si era separata. I giudici avevano affidato la minore a entrambe collocandola presso la madre alla quale era stata assegnata la casa coniugale. Il diritto di visita del padre era stato fissato in un giorno a settimana, vista l'alta conflittualità fra i due. Inutile da parte della difesa dell'uomo lamentare che il poco tempo non gli permetteva di esercitare il diritto di dare cure ed educazione alla bimba. Anche per la*



Le sentenze sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

*dall'art. 337-ter cod. civ. per tutti i procedimenti indicati dall'art. 337-bis cod. civ., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore. Attiene poi ai poteri del giudice di merito fornire una concreta regolazione del regime di visita secondo modalità che non sono sindacabili, nelle loro specifiche articolazioni, in sede di giudizio di legittimità, ove invece è possibile denunciare che il giudice di merito abbia provveduto a disciplinare le frequentazioni dei genitori dichiarando di ispirarsi a criteri diversi da quello fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale dei figli. In particolare, i giudici hanno applicato principi corretti laddove, dopo aver registrato le buone condizioni della minore pur in presenza di una esasperata conflittualità tra i genitori, hanno provveduto a stabilire in maniera rigida tempi di frequentazione con il padre per sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che la bambina fosse costretta a difendersi dai loro conflitti.*

**Debora Alberici**

novembre il valore delle rimanenze è gonfiato tanto che nel bilancio di esercizio approvato

solo un mese dopo, a fine anno, emerge una perdita di oltre 1,8 milioni di euro grazie a una

valutazione più corretta che fa accertare una differenza «enorme». Non giova dedurre che in

quel momento la capogruppo potrebbe ritenersi ancora solida grazie al tentativo di salvataggio da parte di un pool di banche: dunque le rimanenze e i crediti della società satellite avrebbero rispettivamente un valore di mercato e una residua esigibilità. In realtà si tratta del disperato tentativo di dare una boccata d'ossigeno a una società decotta sperando in un recupero in extremis con nuovi creditori e commesse: recupero molto improbabile in quanto la capogruppo ha un buco da 78 milioni. Ma attenzione: nel reato contestato la condotta deve avere «cagionato o contribuito a cagionare il dissesto» dopo che il decreto legislativo 61/2002 ha modificato il secondo comma dell'articolo 233 l.f. E non c'è solo un vizio di motivazione nella sentenza che liquida in poche righe il nesso causale col fallimento: desta perplessità il peso del lancio truccato nell'aggravamento del dissesto laddove la falsificazione interviene a ridosso della dichiarazione di insolvenza. Parola al giudice del rinvio.